

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA – MAG. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC E CONTESTUALE

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE

DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Per la sig.ra **MANCUSI INCORONATA**, c.f. MNCMRN68L49G942C, elettivamente domiciliata in Villa d'Agri, Via Roma n. 60, presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo, che la rappresenta e difende come da mandato in calce;
fax 0975352515 – PEC: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rapp. p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA DEL MIUR, in persona del legale rapp. p.t.

E NEI CONFRONTI

dei docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Potenza 2014/2017, per la classe di concorso PPPP personale educativo, occupanti le posizioni dalla 111^a alla 116^a che, per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati per punteggio nella citata graduatoria e, pertanto, potenziali controinteressati.

*** **



1. La ricorrente, abilitata all'insegnamento per la classe di concorso PPPP personale educativo, nel 2007 è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Potenza con punti 13 (**doc. 1**);
2. Le citate GAE sono soggette, ad istanza di parte, ad aggiornamento triennale secondo modalità dettate da specifici DM emanati di volta in volta dal MIUR;
3. in occasione degli aggiornamenti relativi al biennio 2009/2011 (DM n. 42/2009) e 2011/2014 (DM n. 44/2011) la ricorrente (non avendone interesse) non ha chiesto l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria e l'Amministrazione scolastica - disattendendo, come si dirà oltre, chiare disposizioni di legge - ha disposto unilateralmente **la cancellazione definitiva** della ricorrente dalle GAE della provincia di Potenza;
4. nel maggio del 2014, in occasione dell'aggiornamento delle GAE per gli AA.SS. 2014/2017 (DM 243/2014), la ricorrente ha presentato domanda di reinserimento nelle stesse (**doc. 2**), ma l'Amministrazione resistente ha rigettato la domanda con Decreto prot. 3976/U del 22.08.2014 adottato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Basilicata (**doc. 3**);
5. la ricorrente ha interesse ad ottenere la reiscrizione nelle GAE, con il riconoscimento dello stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione;



6. La GAE 2014/2017 cui la ricorrente aspira consta di 116 iscritti nella provincia di Potenza (**doc. 4**) e la ricorrente, con 13 punti (tale essendo il punteggio goduto al momento della cancellazione) aspira a rientrare alla 111^a posizione, tenendo conto che a parità di punteggio e di anzianità di iscrizione, titolo di preferenza è la più giovane età (cfr.: all. 6 del DM n. 235/2014 e dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191)

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In ordine alla questione di giurisdizione appare pacifico che la controversia avente ad oggetto l'inserimento (o il reinserimento) nelle GAE, involge questioni di diritto soggettivo in relazioni alle quali vengono, ad un tempo, in rilievo atti di gestione del rapporto di lavoro e la pretesa della ricorrente affinché detti atti di gestione (della graduatoria) siano conformi alla legge; corollario è che la questione deve essere conosciuta dal Giudice ordinario, non rientrando nella nozione di procedura concorsuale quelle relative all'inserimento dei docenti nelle GAE (in tal senso: Cass. SS.UU. n. 3032/2011; CdS n. 11/2011).

SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA

L'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di*



Università", dispone al suo comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143) che: *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Il dato letterale della norma appena citata è inequivoco: la mancata presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione **in graduatorie ne comporta la cancellazione fermo restando, tuttavia, la possibilità di ottenere la reiscrizione a domanda, il che implica che la cancellazione non è mai definitiva.**

Sennonché al cospetto di detta chiara disposizione (**di normazione primaria**), i D.M. emanati di volta in volta dal MIUR e regolanti gli aggiornamenti delle GAE, rispettivamente, per gli anni 2009/2011, 2011/2014 e 2014/2017 hanno disposto, in contrasto con il citato art. 1, comma 1 bis della L. n. 143/2014, **LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA** dalle GAE in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle stesse (cfr: artt. 1 del D.M. n. 42/2009, D.M.



n. 44/2011 e D.M. n. 235/2014 regolanti, rispettivamente, l'aggiornamento delle GAE per gli AA.SS. 2009/2011, 2011/2014 e 2014/2017)

Detti DM, contrariamente alla disposizione di normazione primaria, non contemplano la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento nella graduatoria, evitando la cancellazione definitiva.

Orbene: se la presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa manifestazione volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime, è altrettanto vero che per la normazione di carattere primario, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, fermo restando che detta cancellazione non è comunque ASSOLUTA potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente essere inseriti.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione definitiva dalle GAE può rinvenirsi nel comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, che, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, istituite dalla L. n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.



La trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), ha posto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo *de futuro* la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando, tuttavia, dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento pone sì un limite (2007) oltre il quale non è consentita l'inserimento di nuovo personale precario nelle stesse; tuttavia dal suo tenore letterale si evince che il legislatore ha inteso bloccare solo i nuovi inserimenti e non certo escludere il recupero di chi era utilmente collocato in graduatoria e ne è stato escluso per non aver presentato domanda di aggiornamento, posto che l'art. 1 comma i bis della L. n. 143/2004, regolante espressamente la possibilità di esservi reinserito in caso di cancellazione, non è stato abrogato dalla successiva L. n. 296/2006 di trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE.

In definitiva la normazione di carattere secondaria emanata di volta in volta, e tesa a regolamentare le modalità di aggiornamento biennale delle GAE (art. 1 DM 42/2009, art. 1 D.M. 44/2011 e art. 1 n. DM n. 235/2014), è in palese contrasto con la normazione di carattere primario dovendo, perciò, essere disapplicata. (in tal senso: **CdS, sez. VI,**



14.07.2014, n. 3658; Trib. di Pistoia, G.d.L., sentenza n. 17/2014 – n. 1234/11 rg, in:

PAGINA WEB DIRITTOSCOLASTICO.IT)

I citati DM vanno, peraltro, disapplicati non solo perché, in quanto atti di normazione secondaria, non possono prevedere decadenza non contemplate dalla normativa primaria, ma anche perché una disposizione che prevedesse ciò, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché coi principi generali dell'attività amministrativa di cui alla L. n.241/1990, in relazione alla quale sussisterebbe uno specifico obbligo a carico degli Uffici territoriali del MIUR di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda per esservi confermati, le conseguenze della definitiva cancellazione¹.

In definitiva, appare di difficile giustificazione una disciplina qual è quella contenuta nei D.M. oggetto di censura che riconnette alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento della posizione del docente in graduatoria (in ipotesi il docente potrebbe non dover aggiornare alcunché e, ciò malgrado, conservare un interesse a permanere nella GAE) la definitiva cancellazione dalla GAE, in contrasto con una

¹ Basti considerare, che le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".



norma di legge (art. 1, comma 1 bis D.L. n. 97/2004, convertito in L. n. 143/2004) che, pur dopo la cancellazione, prevede la possibilità di ottenere il reinserimento con il recupero del punteggio posseduto al momento della cancellazione.

SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA DI REINSERIMENTO NELLE GAE

Circa le modalità di presentazione delle domande, la nota MIUR 09.04.2014 n. 999 (**doc. 5**) ha stabilito che l'aggiornamento della propria posizione nelle GAE è possibile solo attraverso domande presentate in modalità telematica.

Tale possibilità è, tuttavia, consentita solo al personale **già inserito nelle GAE**; chi invece ne è stato, come la ricorrente, cancellato non viene riconosciuto dal sistema tanto che la ricorrente, per ovviare a ciò, ha presentato (entro i termini di decadenza disciplinati dal DM n. 235/2014) la domanda in forma cartacea (doc. 2).

Tale modalità di manifestazione di volontà è da ritenere più che sufficiente, tenendo conto che la nota MIUR da ultimo citata non contempla la possibilità di presentare domanda di **reinserimento** regolamentando, invece, solo le domande tese all'aggiornamento della propria posizione nelle GAE.

Tenuto conto che l'art. 1 comma 1 bis D.L. n. 97/2004, conver. In L. n. 143/2004, pone come unica condizione al reinserimento che la domanda sia presentata entro i termini di decadenza fissati dal DM emanato di volta in volta per l'aggiornamento delle stesse,



nulla specificando circa la forma da adottare, la domanda presentata dalla ricorrente in forma cartacea nei termini fissati dal DM n. 235/2014 è da ritenersi più che esaustiva.

*** **

Allo stato la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, voglia:

accertare in via incidentale e, per l'effetto disapplicare, l'art. 1 DM 42/2009, l'art. 1 D.M. 44/2011 e l'art. 1 n. DM n. 235/2014), per contrasto con l'art. 1, comma 1 bis D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (inserito dalla L. di conversione n. 143/2004) per quanto dedotto nel presente ricorso, nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il Decreto prot. 3976/U del 22.08.2014 adottato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Basilicata;

nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella GAE della Provincia di Potenza, classe di concorso PPPP personale educativo, con il punteggio di 13 condannando, per l'effetto, le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rapp. legali p.t., a reinserire la ricorrente nella citata graduatoria e con il citato punteggio alla 111^a posizione o nella diversa posizione ritenuta di giustizia;



con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario, C.A. e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

DOCUMENTI DEPOSITATI: Stralcio GAE 2007; domanda di reinserimento nelle GAE 2014/2017; Decreto USR Basilicata n. 3976/2014; Gae 2014/2017; Nota MIUR n. 999/14; dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'esenzione del contributo unificato. Atto esente dal contributo unificato. La ricorrente e il proprio nucleo familiare, è titolare di un reddito IRPEF inferiore ad € 34.107,72, come da dichiarazione sostitutiva allegata al fascicolo di parte.

Villa d'Agri – Potenza, 21 ottobre 2014.

avv. C. Massimo Oriolo

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICA

il sottoscritto avv. C. Massimo Oriolo, nella qualità di procuratore della ricorrente giusta procura allegata,

rilevato che:

il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nella GAE della provincia di Potenza 2014/2017, per la classe di concorso PPPP personale educativo.



In detta graduatoria vi sono iscritti 116 docenti e la ricorrente, visto il punteggio posseduto al momento della cancellazione, aspira a rientrare nella stessa al 111° posto, tale che tutti i docenti occupanti le posizioni successive sono potenziali controinteressati nel presente giudizio, potendo essere scavalcati dalla ricorrente.

La notifica del ricorso nelle forme ordinarie appare oltremodo difficile, non solo per il gran numero dei potenziali destinatari del ricorso, ma anche per l'oggettiva difficoltà di reperimento dei relativi recapiti.

Considerato che:

in alternativa alla notifica per pubblici proclami, il Giudice adito può autorizzare, a' sensi dell'art. 151 cpc, la notifica con qualunque altro mezzo, compreso quello telematico.

Ed invero la notifica per pubblici proclami, oltre che particolarmente onerosa per la ricorrente, è stata ritenuta un mezzo superato e non idoneo a garantire la effettiva conoscenza da parte dei destinatari della pendenza di un giudizio che li vede interessati. Difatti non può esigersi, anche alla luce di un onere di diligenza media, che il cittadino potenziale interessato ad un giudizio, prenda costante visione del Foglio degli annuncia legali della Provincia di residenza o della Gazzetta ufficiale, nel quale il sunto del ricorso verrebbe pubblicato.



In alternativa a tale forma di notificazione appare più idonea la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione interessata al giudizio come, peraltro, stanno operando i Giudice amministrativi e i Giudici di merito in giudizi analoghi al presente (ivi compreso il Giudice del lavoro di Potenza) ², disponendo la pubblicazione del ricorso in una apposita sezione del sito internet del MIUR (cfr.: homepage del MIUR, sezione atti di notifica).

*** **

Tanto rilevato e considerato il sottoscritto, nella qualità in atti, fa riguardosa

ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del ricorso, ai soli potenziali controinteressati,, sul sito internet del MIUR.

Villa d'Agri – Potenza, 23 gennaio 2015.

avv. C. Massimo Oriolo

² Procedimenti iscritti al n. . 721/12 rg e n. 1648/2012 rg.

